

## NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE

(Ai sensi dell'art. 185 D.Lgs 07/09/05 n. 209 e in conformità con quanto disposto dal **Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008**)

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto sarà concluso con:  
"Fata Assicurazioni Danni S.p.A."

SEDE LEGALE in **ITALIA – Via Urbana 169/A - 00184 ROMA**

Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni – capitale sociale € 5.202.079,00 (interamente versato) sede: Via Urbana 169/A – 00184 ROMA – tel. (06) 47651 – Telefax (06) 4871187 – teleg. assifata roma – Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita iva . 09052321008. Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n. 2489 del 19/12/2006, all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il ramo vita, nonché l'esercizio della riassicurazione. Iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei Gruppi assicurativi.

### INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

#### LEGISLAZIONE APPLICABILE

• La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del Decreto legislativo n. 209/05, è quella italiana. Le parti hanno la facoltà di scegliere una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano. Se il contratto riguarda un'assicurazione obbligatoria saranno inoltre, comunque, prevalenti le disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana rispetto alla legislazione prescelta. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

#### RECLAMI

• Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo della responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere inoltrati per iscritto direttamente a:

**FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.**

**UFFICIO RECLAMI**

**Via Urbana, 169/A – 00184 – Roma**

**Fax n° 06/4815934**

**Reclami@fata-assicurazioni.it**

L'impresa gestisce il reclamo, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi **all'ISVAP - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma**, fax numero 06 42133.353/745, indicando in particolare: nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti del cui comportamento ci si lamenta, breve descrizione del motivo di doglianza; a corredo del reclamo all'ISVAP, invierà copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- I reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

- I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo della responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto.
- Nel caso di ricezione di reclami non di competenza l'ISVAP inoltra il reclamo alla Compagnia, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

## **TERMINI PRESCRIZIONALI**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno (articolo 2952 1° co. codice civile). L'impresa, pertanto, ha diritto a richiederne il pagamento entro un anno dalla singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'art. 2952 2° co. codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'assicurato ha l'onere, al fine di evitare lo spirare del termine prescrizionale, di provvedere ad interrompere il termine di prescrizione durante l'istruttoria per la liquidazione del danno mediante, a titolo esemplificativo:

- atto scritto che valga a costituire in mora la Compagnia;
- notificazione di atto introduttivo di un giudizio;
- atto con cui, in presenza di clausola compromissoria, si dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale.

Nell'assicurazione di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicurazione della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

- Si richiama l'attenzione del Contraente sul decorso dei termini prescrizionali derivanti dal contratto di assicurazione di responsabilità civile auto, nonché del contratto di assicurazione cauzioni.

## **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

Le sottoindicate informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni del contratto si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA**

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nel caso in cui sia responsabile del sinistro. In tale ipotesi non sono inoltre considerati terzi e non beneficiano della copertura assicurativa, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti di cui al punto 1, nonché gli affiliati e gli altri parenti affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

## **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto R.C. Auto può essere stipulato con o senza clausola di tacito rinnovo. Nel primo caso, al fine di evitare la proroga tacita, è necessario effettuare la disdetta nei termini e nelle forme previste dalle norme

contrattuali e legislative vigenti. Sia in caso di disdetta che nell'ipotesi di contratto senza clausole di tacito rinnovo il contraente dovrà tener presente che, non operando il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 2° comma c.c., la garanzia assicurativa non sussiste nei quindici giorni successivi alla scadenza contrattuale.

## **CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA E DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO**

Si richiama l'attenzione sui casi di esclusione e rivalsa elencati dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione: in tali casi la garanzia R.C. Auto non è operativa e F.A.T.A., una volta pagato il terzo danneggiato, può rivalersi nei confronti dell'assicurato per ottenere il rimborso delle somme che abbia dovuto corrispondere. Si segnala, in particolare, la possibilità di incorrere nella rivalsa per **guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti: l'assicurato può evitare questo rischio richiedendo l'inserimento nel contratto di un'apposita Condizione Integrativa** di rinuncia alla rivalsa da parte di F.A.T.A. nell'ipotesi suindicata.

## **FACOLTA' DI RIMBORSO DEL SINISTRO**

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio dovuta in base alla Condizione Speciale "Bonus/Malus" ovvero alla Condizione Speciale "No Claim Discount" offrendo a F.A.T.A., all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per sinistri cagionati dall'assicurato nell'annualità trascorsa.

Qualora questi ultimi rientrino nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni, saranno specificate al Contraente, dall'Agenzia di competenza, le modalità da seguire per effettuare la richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser,14 – 00198 ROMA ([www.consap.it](http://www.consap.it)) per conoscere l'importo dei sinistri, che dovrà essere rimborsato direttamente alla Stanza secondo le modalità dalla stessa indicate.

Tale facoltà è operante anche nel caso in cui il contratto sia stato disdetto, tenendo presente che i sinistri rimborsati dal Contraente non saranno indicati nell'attestazione dello stato del rischio.

## **ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

Fata Assicurazioni Danni s.p.a. deve trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato del rischio.

Tale obbligo sussiste anche quando in corso di contratto si sia verificato il furto, l'esportazione definitiva, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione, la vendita del veicolo con risoluzione del relativo contratto, qualora si sia concluso il periodo di osservazione in corso, da considerarsi nel seguente modo:

primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Nel caso di contratto stipulato in base a formule tariffarie che prevedono variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri, l'attestazione contiene l'indicazione delle classi F.A.T.A. di provenienza e di assegnazione del contratto, nonché le classi di merito di Conversione Universale (CU). Le tabelle di confronto sono a disposizione nell'Appendice Integrativa delle Condizioni Contrattuali.

Il Contraente che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

L'attestazione dello stato del rischio non è prevista per i natanti.

## **DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA**

In caso di contratto stipulato con l'adozione della Condizione Speciale "Bonus/Malus" e "No Claim Discount" il proprietario che sostituisca il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito maturata nei casi di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, furto del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per i ciclomotori tale diritto è limitato al solo caso di demolizione.

Il diritto del proprietario del veicolo alla conservazione della classe di merito può essere fatto valere anche dal coniuge, qualora in regime di comunione dei beni.

Il diritto alla conservazione della classe di merito sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari a uno solo di essi.

## **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

La legge impone al Contraente l'obbligo di denunciare prontamente a F.A.T.A. Assicurazioni Danni ogni sinistro in cui dovesse essere coinvolto il mezzo assicurato, utilizzando l'apposito modulo che gli verrà fornito dall'Impresa al momento della stipula del contratto.

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza (art. 1913 Codice Civile); in mancanza troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve pervenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax ; è esclusa l'accettazione delle denunce pervenute in via telematica.

Il modulo, debitamente sottoscritto, dovrà essere compilato con la necessaria attenzione, precisando, tra gli altri elementi conoscitivi utili, la data, il luogo e l'ora di accadimento, la dinamica del sinistro ed i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe, nonché le generalità dei conducenti degli altri veicoli e gli estremi della copertura assicurativa dei veicoli stessi.

## **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE**

Il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dagli artt. 144 e segg. del Codice delle Assicurazioni; nel caso in cui il sinistro rientri nella procedura di risarcimento diretto (art. 149 e 150 Codice delle Assicurazioni), il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2006, con applicazione della Convenzione Indennizzo Diretto a cui F.A.T.A. aderisce.

**Il diritto al risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale si prescrive in due anni dal giorno di avvenimento dell'evento dannoso.**

## **SINISTRI DA CIRCOLAZIONE STRADALE: RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO**

Sulla base di quanto dispone l'art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato – del D. Lgs 07/09/05 n° 209 avente come oggetto il nuovo “Codice delle Assicurazioni Private” si forniscono alcune indicazioni in merito al comportamento da tenere in caso di sinistro subito dal terzo trasportato:

- il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dagli accertamenti delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, entro il limite dei massimali minimi di legge; per l'eventuale maggiore danno il trasportato si può rivolgere all'Impresa di assicurazione del responsabile civile a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge;
- l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro; l'Impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio ed estromettere l'Impresa di assicurazione nei cui confronti è stata esercitata l'azione diretta, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato;

## **PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE**

- **Nel ricordare che l'uso del casco e delle cinture di sicurezza è stato reso obbligatorio dalla legge, si raccomanda di indossare il casco di protezione su ciclomotori e motocicli e le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture.**

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI, LA DURATA DEL CONTRATTO.**